



UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI

fra i comuni di Castellina Marittima, Montescudaio e Riparbella
Provincia di Pisa



Ordinanza n. 2/17

**OGGETTO: CADUTA ALBERI SULLA SEDE FERROVIARIA E INCENDI ZONA BOSCHIVA.
RICADENTE SUL TERRITORIO DEI COLLI MARITTIMI PISANI (APPLICAZIONE DPR 753/80)**

IL PRESIDENTE

Vista la nota dell'Ufficio Territoriale del Governo, di Pisa prot. n. 19043 del 16.05.2017, con cui si richiama la richiesta della RFI Spa – rete Ferroviaria Italiana, Direzione Produzione – Direzione Territoriale Produzione di Firenze del 11.03.2015, di adozione di ordinanza contingibile ed urgente con l'imposizione dell'obbligo a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria, del taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura ferroviaria creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario;

Visto l'art. 52 del D.P.R. n. 753 dell'11.07.80 che recita: lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.

Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei.

Visto l'art. 55 del DPR n. 753 dell'11/07/80 che recita: I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Ritenuto di dover intervenire per l'eliminazione del pericolo che l'eventuale caduta di vegetazione sulla linea ferroviaria potrebbe causare per la pubblica incolumità, ovvero per l'interruzione del pubblico servizio;

Ritenuto opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla linea ferroviaria, ivi comprese le proprietà delle Amministrazioni facenti parte dell'unione Colli Marittimi Pisani, relativamente alle disposizioni normative sopra citate;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.L.gs 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";.

ORDINA

A tutti i proprietari dei terreni confinanti con la rete ferroviaria, dei Comuni facenti parte dell'Unione Colli Marittimi Pisani, di provvedere al taglio di rami ed alberi che possano in caso di caduta interferire con l'infrastruttura stessa, creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico servizio ferroviario.

DISPONE

- che la presente ordinanza, venga resa pubblica mediante affissione all'Albo pretorio on line dell'Unione Colli Marittimi Pisani e che alla stessa sia data immediata esecuzione;
- che copia della presente ordinanza, essendo i suoi destinatari indeterminati, venga pubblicizzata anche mediante la pubblicazione sui siti web dei Comuni facenti parte dell'Unione;
- che copia della presente ordinanza sia notificata, ciascuno per le rispettive competenze:
- Ai responsabili Uffici Tecnici dei Comuni facenti parte dell'Unione Colli Marittimi Pisani
- Alla Prefettura di Pisa;
- Ai Carabinieri Stazione di Riparbella;
- Al Corpo Forestale dello Stato Stazione di Riparbella (PI);
- A RFI – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR Toscana entro sessanta giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa con ricorso straordinario al capo dello stato entro centoventi giorni.

Dalla Residenza Municipale, lì 20.05.2017

Il Presidente UCMP
D.ssa Simona Fedeli

